

DECRETO 14 marzo 2005
Norme per l'attuazione della direttiva 2003/14/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli
alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2005

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la direttiva 2003/14/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, acquisito in data 11 novembre 2004;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 8-ter dell'art. 4 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e' sostituito dal seguente:

«8-ter. Gli antiparassitari elencati nell'allegato IX non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del controllo:

a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantita', considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sara' mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;

b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantita' sara' mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.».

Art. 2.

1. All'art. 4, dopo il comma 8-ter, sono aggiunti i seguenti:

«8-quater. In deroga al comma 8-bis dell'art. 4, per gli antiparassitari elencati nell'allegato X si applicano le quantita' massime di residui specificate nell'allegato stesso.

8-quinquies. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato X, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati IX e X saranno modificati di conseguenza.

8-sexies. Le quantita' di cui ai commi 8-bis, ter e quater si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.».

Art. 3.

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e' sostituito dal seguente:

«Art. 5. - Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia».

Art. 4.

1. All'art. 10 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

«1-quater. È vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate all'art. 4, paragrafi 8-ter e 8-quater a decorrere dal 6 marzo 2005.».

Art. 5.

1. L'allegato I al presente decreto è aggiunto quale allegato IX al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.

2. L'allegato II al presente decreto è aggiunto quale allegato X al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 marzo 2005

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro
delle attività produttive
Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 260